



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 79

Prot. n. 8315

Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia del 9 e 23 gennaio 2013;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia ,

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia



Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, istituito con delibera congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3
(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia ha la propria sede amministrativa presso la sede di Via Laura n° 48, 50121 – Firenze.

Art. 4
(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In particolare:
 - a) compito istituzionale del Dipartimento è l’esercizio , la promozione e il coordinamento di: attività di ricerca, didattica, formazione, trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione, rivolgendosi sia all’interno che all’esterno dell’università;
 - b) gli intenti del Dipartimento, nella caratterizzazione scientifica e nella produttività sociale, sono orientati alla qualità e all’eccellenza;



- c) il Dipartimento assume il compito di sviluppare ricerche volte allo studio pedagogico e psicologico, in tutti i loro aspetti e temi secondo i loro diversi approcci teorici, storici ed operativi (con riferimento agli individui, ai gruppi, agli enti e alle istituzioni, alle condizioni di vita e di lavoro; ai processi psicologici e formativi, anche in situazioni di vulnerabilità, nelle declinazioni individuali, di coppia, gruppo, organizzazioni e comunità; nel ciclo della vita, nei contesti operativi e culturali);
- d) particolare interesse, nella prospettiva nazionale e internazionale, verrà destinato alla formazione, valorizzazione, valutazione e sviluppo delle risorse umane e culturali nelle organizzazioni pubbliche e private, al benessere individuale, relazionale, sociale e ambientale, al sostegno dell'innovazione e della valorizzazione delle risorse umane e culturali, alla funzionalità dei servizi culturali e di quelli scolastici, al supporto del cambiamento organizzativo, alla costruzione di modelli di servizi culturali, educativi e socio-sanitari congruenti con le evidenze ed i bisogni emergenti riconosciuti della società civile;
- e) il Dipartimento favorisce la collaborazione interdisciplinare sia tra le discipline presenti al suo interno che con quelle delle diverse aree disciplinari dell'Ateneo, valorizzando in particolare il rapporto di ricerca tra le scienze pedagogiche, psicologiche e umane secondo i diversi approcci teorici, storici, metodologici ed operativi e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- f) le attività di ricerca e didattica del Dipartimento si rivolgono alla qualificazione della Scuola di Scienze Umanistiche e della Formazione anche in risposta ai bisogni formativi della società (a partire da quella toscana), mirando a risultati di eccellenza nella formazione di educatori dei nidi di infanzia, di insegnanti delle scuole per l'infanzia, della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado, di educatori professionali, di insegnanti di sostegno per la disabilità, di formatori del sistema della formazione professionale e continua, di dirigenti scolastici e di enti e servizi, di operatori culturali. Il Dipartimento assicura, altresì, la qualificazione scientifica nella formazione di specifiche professioni psicologiche (Psicologo delle relazioni familiari, Psicologo scolastico, Psicologo esperto dei processi di sviluppo, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Psicologo sociale, Psicologo forense, Psicologo di comunità);
- g) il Dipartimento si configura come servizio di ricerca e di formazione per e nell'ambito delle funzioni organizzative e dirigenziali di servizi culturali, scolastici e territoriali, psicologici ed educativi, e in quelle delle professioni, comprese le professioni di aiuto e i servizi alla persona, rispondendo alla domanda di formazione espressa da istituzioni pubbliche, dal mondo della



- produzione e dalla società civile, sia nelle forme previste dall'attuale assetto normativo, sia con i nuovi strumenti predisposti (aggiornamento e riqualificazione di personale in servizio, *spin off*, laboratori congiunti, poli di innovazione);
- h) la prospettiva di internazionalizzazione caratterizza tutte le attività di ricerca e di formazione del dipartimento, dei corsi di laurea e di alta formazione in esso incardinati, dei dottorati nazionali e internazionali.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, accedono ai servizi gli studiosi, anche stranieri, partecipanti all'attività di ricerca e di didattica del Dipartimento, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca per un periodo di norma non inferiore a un mese.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca nazionali e internazionali, e di altre eventuali strutture di Ateneo dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi, a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. L'autorizzazione deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività e le modalità di copertura assicurativa.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 9 del presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori e/o ricercatori.
4. Ogni docente o ricercatore può promuovere o aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del



Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, su motivata richiesta del docente interessato.

6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.

Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. All'interno del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia sono attivate le Sezioni di Pedagogia e di Psicologia.
2. Ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.
3. In particolare, le Sezioni svolgono funzioni di ricerca storica, teorica, sperimentale e applicative e di didattica; possono svolgere, altresì, funzioni di consulenza e diffusione delle conoscenze.

Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo.
3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione. Al termine di ogni anno



accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per il successivo anno accademico.

Art. 9

(Attivazione e disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere attivate o disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora compaiano nuove esigenze o qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 3, per più di 2 anni.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante dei Dottorandi e un rappresentante degli Assegnisti.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, del Consiglio di Dipartimento fa inoltre parte una rappresentanza degli specializzandi qualora presenti nella misura di 1 componente. Per l'elezione di tali componenti trovano applicazione l'art. 11, comma 4, e 12, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti.
4. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 7 giorni prima della seduta.



2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Il Consiglio di Dipartimento, ove riscontrata la necessità, può istituire Commissioni permanenti.



3. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
4. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno 5 membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 3.
5. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera sull'entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi provenienti da iniziative e progetti dei suoi membri.
3. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato precisando contenuti e limiti di tale delega.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e dai professori e ricercatori facenti parte della Giunta del Dipartimento.
2. La Commissione può essere inoltre integrata da ulteriori esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.



2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno 7 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, oltre alle competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, esercita le seguenti:
 - a) autovalutazione della ricerca del Dipartimento (nel rispetto di quanto previsto per l'attuazione del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19).
 - b) verifica del raggiungimento degli obiettivi di ricerca stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione di Indirizzo, coincidente con la Giunta.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle Sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.



2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) 4 professori e 2 ricercatori in maniera tale che le due componenti siano rappresentate per tutte le Sezioni; l'individuazione degli eletti avviene mediante votazioni su due liste rispettivamente di professori e ricercatori secondo un meccanismo per il quale ciascun elettore si esprime rispetto alla propria rappresentanza;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio.
 - e) un rappresentante degli studenti, eletto da e tra gli studenti membri del Consiglio di Dipartimento
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore (con elettorato attivo e passivo) può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. c) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. d) ed e). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Nel caso di rappresentanza degli studenti prevale il più giovane di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una seconda indizione entro 15 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.



Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art.19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento;
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e/o ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
3. La delibera istitutiva prevede che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.



Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da un minimo di 4 professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a un massimo di 2 Unità di ricerca, ma non coordinarle entrambe.
3. Possono far parte delle Unità di Ricerca gli assegnisti, i dottorandi.
4. Per poter partecipare ad Unità di Ricerca presso altri Dipartimenti è necessaria un'autorizzazione da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza.
5. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 24, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a



maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
2. Nel caso previsto dal comma 1, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 28

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi